

[Latham & Watkins Capital Markets Practice](#)

20 Ottobre 2020 | Numero 2813

[Read this Client Alert in English.](#)

Per ulteriori approfondimenti e analisi utili per affrontare le questioni legali e commerciali derivanti dalla pandemia, La invitiamo a visitare la pagina delle Risorse COVID-19 di Latham.

Aumenti di capitale e altre misure societarie nel Decreto Semplificazioni

Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha cercato di concretizzare i precedenti sforzi del governo italiano di supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane necessarie per fronteggiare la carenza di liquidità dovuta al COVID-19.

Le agevolazioni per gli aumenti di capitale

Il Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020, nel contesto di una serie più ampia di misure volte a promuovere la semplificazione e l'innovazione digitale, ha introdotto alcune disposizioni in materia societaria finalizzate, in particolare, ad agevolare gli aumenti di capitale da parte delle società di capitali italiane, cercando di concretizzare gli sforzi fatti in precedenza dal governo italiano per aiutare le società di capitali italiane a realizzare in modo più rapido e agevole queste operazioni di ricapitalizzazione, necessarie per fronteggiare la carenza di liquidità e il peggioramento della situazione patrimoniale ed economica conseguenti alla pandemia da COVID-19.

In particolare, l'[art. 44](#) del Decreto Semplificazioni, nel testo risultante alla luce delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 120/2020, è intervenuto sulla disciplina civilistica degli aumenti di capitale delle società di capitali, apportando modifiche di natura emergenziale e temporanea e modifiche di natura strutturale e permanente.

Modifiche temporanee

Quorum agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali

Il Decreto Semplificazioni (art. 44, commi 1 e 2) ha previsto che le delibere assembleari adottate fino al 30 giugno 2021 dalle società per azioni e dalle società a responsabilità limitata riguardanti:

- Gli aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, in denaro, natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 e 2480, 2481- *bis* e 2482 c.c.)

- Le modifiche statutarie necessarie per introdurre la delega al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale da esercitarsi entro il 30 giugno 2021 (art. 2443 c.c.)

potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice del capitale sociale rappresentato in assemblea (anziché con la più elevata maggioranza di legge dei 2/3 del capitale sociale ovvero con la più alta maggioranza prevista statutariamente), a condizione che sia rappresentata in assemblea almeno la metà del capitale sociale.¹

Per valutare l'effettiva portata e utilità dei *quorum* introdotti dal Decreto Semplificazioni rispetto alle società per azioni, occorre tener presente che si tratta di *quorum* volti ad agevolare le operazioni di aumento di capitale; essi, pertanto, costituiscono *quorum* alternativi rispetto a quelli previsti dalla legge, che a seconda dell'effettiva partecipazione all'assemblea, potrebbero risultare più convenienti. Questo vale in particolare per le assemblee delle società con azioni quotate che, salvo diversa disposizione dello statuto, si tengono di norma in unica convocazione e sono quindi regolarmente costituite quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le assemblee delle società quotate in unica convocazione sembra quindi ragionevole ritenere che qualora sia rappresentato in assemblea fino al 49,9% del capitale sociale, sia conveniente applicare il quorum di legge (pari a due terzi del capitale rappresentato), mentre qualora sia rappresentato il 50% del capitale, sia conveniente avvalersi del *quorum* deliberativo previsto dal Decreto Semplificazioni, pari alla maggioranza semplice del capitale rappresentato.

Rispetto alle assemblee delle società a responsabilità limitata, alle quali i *quorum* previsti dall'art. 44 sono stati estesi dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni, l'agevolazione risulta invece evidente dal raffronto sia con il *quorum* di legge, che per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale è più elevato (almeno la metà del capitale sociale), sia con i *quorum* statuari che molto spesso nelle società a responsabilità sono rafforzati per rispecchiare la compagine chiusa e personalistica tipica di questa tipologia di società.

Per quanto riguarda infine la delega all'organo amministrativo per l'aumento del capitale sociale introdotta con i *quorum* semplificati entro il 30 giugno 2021, il Decreto Semplificazioni specifica che la delega dovrà essere esercitata dagli amministratori entro la medesima data.

Sotto il profilo temporale, appare ragionevole ritenere che il termine del 30 giugno 2021 non rappresenti un limite per l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale sociale ma per l'adozione della relativa delibera, dimodoché, una volta approvato dall'assemblea o dall'organo amministrativo entro il 30 giugno 2021, l'aumento di capitale possa essere concluso anche in un momento successivo.

Esclusione del diritto di opzione fino al 20%

L'ulteriore misura temporanea prevista dal Decreto Semplificazioni (art. 44, comma 3) riguarda la facoltà concessa, sempre fino alla data del 30 giugno 2021, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e – ulteriore novità – alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10% e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario (cfr. articolo 2441, comma 4, seconda parte, c.c.).

Sotto il profilo procedurale, la delibera di aumento di capitale o la delibera di modifica dello statuto per delegare l'organo amministrativo entro il più elevato limite del 20%, potranno essere adottate

dall'assemblea straordinaria con i *quorum* agevolati previsti dal Decreto Semplificazioni, fermo restando che, per quanto riguarda la delega, essa dovrà essere esercitata sempre entro il 30 giugno 2021.

Sempre in tema di delega all'organo amministrativo, trattandosi di una previsione speciale e temporanea, sembrerebbe doversi escludere che, ove sia già presente nello statuto sociale una delega nei limiti del 10%, l'organo amministrativo possa esercitarla aumentando il capitale entro il più elevato limite temporaneo del 20%, poiché mancherebbe la necessaria approvazione assembleare, presupposto per l'attribuzione della delega all'organo di gestione.

Modifiche permanenti

Accanto alle misure di natura temporanea ed emergenziale, in scadenza al termine del primo semestre del 2021, il Decreto Semplificazioni, nel testo rivisitato dalla legge di conversione (art. 44, comma 4) ha introdotto alcune modifiche generali e permanenti alla disciplina dell'aumento di capitale delle società per azioni (articolo 2441 c.c.). In particolare, il Decreto Semplificazioni:

- Ha modificato la disciplina sull'offerta dei diritti di opzione:
 - Riducendo da 15 a 14 giorni il termine per l'esercizio del diritto di opzione, in linea con il termine minimo previsto dalla Direttiva (EU) 2017/1132 (articolo 2441, comma 2, c.c.)
 - Eliminando il meccanismo del diritto di prelazione introdotto nel testo originario del Decreto Semplificazioni, anche a fronte delle difficoltà tecniche di sua pronta implementazione sul sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, e ripristinando l'ordinario meccanismo dell'offerta dei diritti di opzione rimasti inoptati al termine del periodo di offerta, esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 2441, comma 3, c.c.)
 - Riducendo il numero minimo (da 5 a 2) delle sedute di borsa obbligatorie durante le quali le società con azioni quotate in un mercato regolamentato e le società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione sono tenute ad offrire al mercato i diritti di opzione rimasti inoptati
- Ha esteso alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la possibilità di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale (articolo 2441, comma 3, c.c.) attraverso l'introduzione in statuto ad opera dell'assemblea straordinaria di una clausola diretta a tale scopo
- Ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione di pubblicare, entro il termine di convocazione dell'assemblea, una relazione che illustri le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione rispetto alla specifica operazione e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione; relazione che, per quanto riguarda le società con azioni quotate su mercati regolamentati, potrà coincidere con la relazione illustrativa prevista dal Regolamento Emittenti, che costituisce la normativa speciale che la stessa norma del Decreto Semplificazioni fa salva

Le altre novità in materia societaria

Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate

Il Decreto Semplificazioni ha modificato i criteri per la determinazione delle *piccole medie imprese* (PMI) emittenti azioni quotate² per agevolarne la qualificazione anche con l'obiettivo di pervenire ad una

semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate. In particolare, l'[art. 44-bis](#), introdotto in sede di conversione dalla L. 120/2020 ha eliminato il requisito del fatturato inferiore alla somma di 300 milioni di Euro anche in un momento precedente all'ammissione a negoziazione delle proprie azioni.

Rimane pertanto quale unico requisito ai fini della qualificazione di una società come PMI emittente azioni quotate il mantenimento di una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di Euro, perdendo la società interessata tale qualifica nel caso in cui la stessa superi tale limite per tre anni consecutivi.

In via transitoria, è stato comunque previsto che gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni (e pertanto alla data del 15 settembre 2020) assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.

La cancellazione dal Registro Imprese e procedura di liquidazione

Il Decreto Semplificazioni ([art. 40](#)) ha modificato la procedura di cancellazione delle società di capitali dal Registro Imprese, introducendo nuove ipotesi di cancellazione d'ufficio in caso di:

- Omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi
- Mancato compimento, da parte degli organi sociali competenti, degli atti di gestione considerati necessari per il buon andamento della società

Tuttavia, queste ipotesi di omissione ed inattività costituiranno per le società di capitali causa di scioglimento (senza liquidazione) solo qualora esse si verificheranno in concorrenza con (i) il permanere dell'iscrizione nel Registro Imprese del capitale sociale della società interessata in lire; ovvero, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (ii) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro Imprese dell'apposita dichiarazione di aggiornamento sulla base del disposto del relativo libro soci.

Infine, intervenendo sulla procedura di liquidazione delle società di capitali ha previsto che:

- In caso di presentazione di reclamo al tribunale da parte dei soci in relazione al bilancio finale di liquidazione, entro i successivi cinque giorni il cancelliere sarà tenuto ad informare, in via telematica, il competente Registro Imprese ai fini della relativa annotazione (allo stesso modo, anche la sentenza definitiva che deciderà sul reclamo dovrà essere trasmessa con le medesime modalità al Registro Imprese)
- Decorsi cinque giorni dalla scadenza dei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avenuto deposito del bilancio di liquidazione concessi a ciascun socio per proporre reclamo (termine previsto dall'articolo 2492, comma 3, c.c.), e in assenza di reclami da parte dei soci, il conservatore del Registro Imprese competente sarà tenuto ad iscrivere la cancellazione della società interessata

Per ricevere le ultime informazioni e analisi relative al COVID-19 nella Sua casella di posta elettronica, La invitiamo ad iscriversi alla mailing list relativa alle Risorse COVID-19 di Latham.

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente *Client Alert*, La invitiamo a rivolgersi a uno dei professionisti indicati di seguito:

Antonio Coletti

antonio.coletti@lw.com
+39.02.3046.2000
Milano

Isabella Porchia

isabella.porchia@lw.com
+39.02.3046.2078
Milano

Guido Bartolomei

guido.bartolomei@lw.com
+39.02.3046.2085
Milano

Marta Negro

marta.negro@lw.com
+39.02.3046.2075
Milano

Gli autori ringraziano Lorenzo Rovelli per l'importante contributo nella redazione di questo Client Alert.

Potrebbero anche interessarLe

[Le misure per le assemblee societarie previste dal Decreto Cura Italia](#)

[Corporate Governance – Le Novità per la stagione assembleare 2020](#)

Il presente Client Alert viene pubblicato da Latham & Watkins nell'ambito di un servizio di informazione rivolto a clienti e amici. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non devono essere intese come una consulenza legale. Per un'analisi più approfondita o spiegazioni sull'argomento trattato, La invitiamo a contattare il suo professionista di riferimento all'interno dello studio. Tale invito non rappresenta una richiesta di attività legale ai sensi delle leggi delle giurisdizioni in cui i professionisti Latham sono autorizzati a esercitare. La lista completa dei Client Alert di Latham & Watkins è disponibile sul sito www.lw.com. Se desidera aggiornare le Sue informazioni di contatto oppure personalizzare il tipo di comunicazioni ricevute da Latham & Watkins, visiti la pagina <https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp> per iscriversi alle liste di distribuzione dedicate ai clienti dello studio.

¹ Nei casi in cui l'assemblea straordinaria sia stata convocata al fine di deliberare, nel corso della medesima riunione, anche su oggetti diversi da quelli indicati dal Decreto Semplificazioni, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, la deliberazione dovrà essere assunta, in relazione a tali punti, secondo i quorum ordinari previsti caso per caso dalla legge applicabile.

² Cfr. art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.